

Conferenza Stato- Regioni ed Enti Locali. Intesa del

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il comma 4-quinquies, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012;

VISTO, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, gli articoli 138 e 139;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO l' art. 19, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 relativi al dimensionamento della rete scolastica;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 della citata legge 111/2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente;

VISTO il comma 632 dell'art. 1 della L. 296/2006 in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario stabilire dei nuovi criteri e parametri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica regionale, finalizzati alla riqualificazione del servizio scolastico, al contenimento della spesa pubblica, nonché alla definizione dei tempi di realizzazione;

CONSIDERATO l'impegno delle parti a completare il percorso per l'attuazione del titolo V della Costituzione in materia di istruzione

TUTTO QUANTO sopra premesso e precisato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza unificata - regioni e province autonome, ANCI, UPI e UNCEM - stipulano la seguente intesa in materia di:

Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica

Art. 1

Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all'art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 107. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq.. Il primo anno del triennio è l'anno scolastico 2012/2013.

Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell'a.s. 2012-2013.

Nell'ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale "ben possono essere apprezzate in sede regionale".

Il Governo si impegna a proporre l'abrogazione del comma 5 dell'art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183 /2011 art. 4 comma 69, nonché dell'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 ed a definire, in coerenza con la presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA.

Art. 2

Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono ad apportare le necessarie modifiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali. In fase di prima applicazione i termini sopra indicati si intendono differiti rispettivamente al 15 gennaio e al 30 gennaio.

Art. 3

Allo scopo di assicurare continuità e stabilità del servizio scolastico:

- a) si concorda sulla necessità di un organico triennale nel rispetto dell'art. 64 della legge n.133 del 2008 e in applicazione dell'art.19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito , con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 50 del decreto legge 9 febbraio 2012, n, 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- b) Si concorda di prevedere un periodo di transizione, propedeutico alla messa a regime delle indicazioni sopra riportate, della durata di un anno e corrispondente all'a.s. 2013/2014. Le Regioni, per l'a.s. 2013/2014 continueranno ad usufruire dei posti per la reggenza nella misura pari ai posti corrispondenti a quelli dei dirigenti scolastici del contingente nazionale che possono non essere utilizzati in altre regioni. Rimane stabilito che superato il periodo di transizione trovano applicazione le misure indicate dalla presente intesa come sopra riportate.

Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Roma,

TABELLA A

<i>REGIONE</i>	<i>CONTINGENTE REGIONALE DI DIRIGENTI SCOLASTICI (a)</i>	<i>C.P.I.A. (B)</i>	<i>TOTALI (a-b)</i>
ABRUZZO	211	4	215
BASILICATA	108	2	110
CALABRIA	353	5	358
CAMPANIA	1.013	5	1018
EMILIA ROMAGNA	598	9	607
FRIULI V.GIULIA	160	4	164
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	14	0	14
LAZIO	784	5	789
LIGURIA	192	4	196
LOMBARDIA	1.247	12	1259
MARCHE	246	5	251
MOLISE	54	2	56
PIEMONTE	606	8	614
PUGLIA	706	6	712
SARDEGNA	267	8	275
SICILIA	885	9	894
TOSCANA	534	10	544
UMBRIA	140	2	142
VENETO	669	7	676
TOTALE	8.787	107	8.894